



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza

composta dai magistrati:

dr. Carmen Lombardi	Presidente
dr. Maria Chiodi	Consigliere rel.
dr. Milena Cortigiano	Consigliere

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 14.05.2021

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1014/2019 Ruolo generale Lavoro, vertente

TRA

CAFARO Immacolata, rappresentata e difesa dall'avv. V. Natale

APPELLANTE

E

INPS – in persona del legale rappresentante pro tempore – rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti dall'avv. L. Cuzzupoli

APPELLATO

In fatto e diritto

Con ricorso depositato in data 16.04.2019 Cafaro Immacolata ha adito questa Corte di Appello impugnando la sentenza n. 2546/2018 resa dal Tribunale di S.M. Capua Vetere – in funzione di giudice del lavoro - con cui è stata respinta l'opposizione proposta avverso l'avviso di addebito n. 328 2012 00040083 30 000, inerente a contributi Gestione Commercianti anno 2006.

Censura la sentenza di prime cure per non avere esaminato la eccepta prescrizione; nonché, nel merito, per non avere considerato che i crediti contributivi erano basati su un avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate per un maggior reddito prodotto rispetto a quello dichiarato per l'anno 2006, che, impugnato davanti alla Commissione Tributaria, era stato definito con una definizione fiscale agevolata.

Ha chiesto, pertanto, di annullare l'avviso di addebito impugnato, con ogni conseguenza di legge; con vittoria di spese del doppio grado di giudizio da attribuire al procuratore antistatario.

L'INPS, costituitosi in giudizio, ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto.

Alla odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.

L'appello è infondato e non meritevole di accoglimento.

È da premettere che l'avviso di addebito impugnato è inerente al contributo dovuto in misura percentuale sulla quota di reddito eccedente il minimale di legge alla Gestione esercenti attività commerciali per l'anno di imposta 2006.

Lo stesso è stato emesso a seguito di Accertamento Unificato dell'Agenzia delle Entrate per l'anno 2006 (anno di accertamento 2010 - n. avviso TF7010302010 notificato in data 22/09/2010).

Ciò posto è da evidenziare la infondatezza della prima censura con cui l'appellante si duole della omessa pronuncia sulla eccezione di prescrizione, considerato che, per come si legge a pag. 2 della impugnata sentenza, la stessa è stata oggetto di valutazione da parte del giudice di prime cure che ha statuito *“alcuna prescrizione è maturata posto che il verbale di accertamento unificato è stato notificato in data 22.09.2010 e l'avviso di addebito in data 28.11.2012”*.

Non vi è stata, pertanto, nessuna omissione da parte del giudice di prime cure, la cui statuizione – non oggetto di nessuna censura da parte dell'appellante – non può che essere in tal sede confermata.

Parimenti infondata è la seconda censura con cui l'appellante si duole della ritenuta sussistenza della pretesa contributiva, pur essendo stato l'accertamento fiscale posto a fondamento della stessa oggetto di definizione agevolata in sede tributaria.

Invero come ritenuto dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ. 23930/2019) *“la definizione fiscale ha ad oggetto esclusivamente, come recita l'art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, conv., con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, «le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 31 dicembre 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio» e si perfeziona «a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Gli importi sono diversificati in base al valore e alla fase della lite ed è lo stesso legislatore a chiarire, con l'art. 16 legge n. 289 del 2002, cosa debba intendersi per valore della lite, vale a dire «l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti*

interessati e dai tributi in esso indicati». Il tenore letterale delle due norme in cui si iscrive l'istituto della definizione concordata delle lite fiscali (art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011 e art. 16 l. n. 289 del 2002) e la finalità espressamente indicata dal legislatore nella rubrica dell'articolo 39, recante «disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria» inducono a ravvisare nella definizione agevolata delle liti tributarie l'esclusiva natura deflattiva del contenzioso tributario – di valore inferiore a 20.000 euro e già pendente alla data del 31 dicembre 2011 – allo scopo di liberare e concentrare le risorse dell'Agenzia delle Entrate sulla proficua e spedita gestione dei procedimenti di natura precontenziosa di cui al comma 9 dello stesso art. 39, attraverso il pagamento di un importo percentualmente ridotto del tributo oggetto della lite.

Prova ne è che alla deflazione del contenzioso previdenziale il decreto-legge n. 98 ha dedicato l'articolo 38 nel quale fin dalla rubrica, recante «disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale», è chiarito l'ambito applicativo, ribadito, nel periodo di apertura del primo comma, con il fine di «deflazionare il contenzioso previdenziale» (art. 38, co. 1, primo periodo, d.l. n. 98 cit.). La ripartita collocazione delle disposizioni tra gli articoli orienta l'interprete nel tenere su piani distinti le misure deflative, del contenzioso fiscale e previdenziale. Inoltre, nel testo dell'art. 39 non si rinviene alcun elemento che permetta di saldare le due disposizioni al punto da ritenere che la definizione concordata del giudizio tributario estenda gli effetti sulla rideterminazione totale o parziale del presupposto impositivo accertato dall'Agenzia ai fini extrafiscali, quali i contributi previdenziali calcolati a percentuale sul reddito.

Neanche appare percorribile una diversa soluzione interpretativa, in via analogica, in quanto il chiaro dettato normativo è effetto di una precisa scelta del legislatore che, là dove ha inteso estendere ai contributi previdenziali gli effetti della definizione degli accertamenti compiuti dall'Agenzia delle Entrate, lo ha previsto espressamente, come per la mediazione introdotta dall'art. 17-bis d.lgs. n. 546 del 1992, aggiunto dall'articolo 39, comma 9, d.l. n. 98 del 2011, successivamente modificato dall'articolo 1, comma 611, lettera a), l. n. 147 del 2013 (da ultimo sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera I), del d.lgs. n. 156 del 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016) o l'accertamento definito con adesione (art. 2, comma 3, d.lgs. n. 218 del 1997).

*Diversamente da tali istituti, comportanti una rideterminazione del reddito imponibile, l'unico effetto della definizione agevolata ex art. 39, comma 12, d.l. n. 98 cit. è costituito dalla chiusura della lite fra il contribuente e l'Agenzia delle Entrate a fronte del pagamento di un importo pari ad una percentuale ridotta dell'imposta in contestazione. **La definizione concordata non incide in alcun modo sul contenuto dell'atto di accertamento dell'Agenzia e non importa definitività, propriamente detta, dell'accertamento compiuto dall'Agenzia ai sensi dell'art. 1 d. lgs. n. 462 del***

1997, la cui efficacia, ai fini extrafiscali del calcolo dei contributi INPS a percentuale sul maggiore reddito, rimane impregiudicata.

Ciò nondimeno l'accertamento conserva valore probatorio che può essere resistito da prove di segno contrario senza che ciò incida sul riparto dell'onere probatorio. Questa Corte di cassazione (v., fra le altre, Cass. n. 13463 del 2017 e n. 19640 del 2018) ha già avuto modo di affermare che tale accertamento costituisce, anche in riferimento all'obbligazione contributiva, un atto amministrativo di ricognizione del loro avveramento, posto che l'accertamento interviene dopo che il contribuente ha adempiuto alla propria obbligazione nella misura che egli ritiene dovuta e gli uffici competenti intervengono con un procedimento amministrativo di secondo grado per verificare la correttezza dell'importo pagato.

Come già chiarito da questa Corte (v. Cass. n. 17769 del 2015), ai sensi del d.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, è compito dell'Agenzia delle Entrate in sede di liquidazione delle imposte, contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni dei redditi, di provvedere al controllo formale e sostanziale dei dati in esse contenuti.

Inoltre l'art. 1, del d. lgs. n. 462 del 1997, emanato in attuazione della legge delega n. 662 del 1996, al fine di attuare l'unificazione dei criteri di determinazione delle basi imponibili fiscali e di queste con quelle contributive e delle relative procedure di liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso (art. 3 comma 134, lett. b) l. n. 662 del 1996) ha disposto che: «Per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali che ... devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi».

Ciò significa che a partire dalla dichiarazione 1999 (per i redditi 1998), l'Agenzia delle Entrate svolge un'attività di controllo, effettuando accertamenti formali e sostanziali sui dati denunciati dai contribuenti, richiedendo il pagamento dei contributi e premi omessi e/o evasi da trasmettere successivamente all'Inps. In caso di mancato pagamento l'Inps procede, sulla base dei dati forniti dalla Agenzia delle entrate, alla iscrizione a ruolo dei contributi totalmente o parzialmente insoluti (ai sensi del d. lgs. n. 462 del 1997). (...) Dalla portata presuntiva dell'accertamento tributario si desume la necessità che lo stesso venga in qualche modo resistito dal contribuente che intenda, invece, evitare il consolidamento dell'accertamento stesso e ciò può avvenire con qualsiasi mezzo. In mancanza di tale resistenza di segno negativo offerta dall'obbligato, evidentemente l'atto di accertamento dovrà ritenersi idoneo a rendere definitivo l'avveramento del fatto nello stesso contenuto. Pertanto, una volta che l'INPS abbia invocato tale accertamento, del quale a quanto detto va aggiunto che, diversamente dai verbali ispettivi (frutto ed espressione di attività investigativa), costituisce applicazione di parametri matematici volti a verificare l'esistenza di

redditi ulteriori, esso può essere sufficiente a suffragare la pretesa contributiva ove non resistita da prove di segno contrario”.

Nel caso in ispecie è da evidenziare che, da un canto, nessuna censura è mossa dall'appellante sul contenuto dell'accertamento fiscale di cui è causa; e soprattutto che lo stesso è da ritenersi definitivamente cristallizzato (in ordine alle pretese non fiscali) in virtù dell'incontrovertita pronuncia di rigetto, da parte della Commissione Tributaria, del ricorso proposto avverso tale accertamento.

Invero la estinzione del giudizio tributario dichiarata in sede di appello a seguito della definizione agevolata, ha determinato la definitività della sentenza di rigetto pronunciata in primo grado ai sensi dell'art. 310 CPC.

Deve, infatti, ritenersi l'applicabilità (anche in sede tributaria) dell'[art. 310 C.P.C.](#), in virtù del rinvio di cui all'[art. 1, comma 2, del d.lgs. 546 del 1992](#), attesa la compatibilità con il contenzioso tributario della regola secondo cui l'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito già pronunciate ([Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22368 del 02/11/2015](#)).

Il [D.lgs. n. 546 del 1992, art. 1](#), sancisce, in generale, l'operatività nel processo tributario delle disposizioni del codice di procedura civile, per quanto non disposto" dalla legge speciale e compatibile con la stessa; analoga disposizione si rinviene, per il procedimento d'appello, nell'[art. 61](#).

Con riferimento a caso de quo l'[art. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992](#), richiama l'applicazione "alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie" delle disposizioni del titolo 3°, capo 1°, del libro 2° del codice di procedura civile (articoli da [323](#) a [338](#)), esclusi espressamente l'[art. 337](#) e fatto salvo quanto disposto dallo stesso decreto legislativo disciplinante il processo tributario.

L'[art. 310 c.p.c.](#) nel disciplinare, in generale nel processo ordinario di cognizione, gli effetti dell'estinzione, prevede, al secondo comma, che "l'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti ma non le sentenze di rito pronunciate nel corso del processo". L'[art. 338 c.p.c.](#), stabilisce infine che "l'estinzione del procedimento d'appello o di revocazione nei casi previsti nell'[art. 39](#), nn. 4 e 5, fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto".

Deve, in sintesi ritenersi, l'autorità di giudicato della pronuncia sfavorevole all'appellante pronunciata dalla Commissione Tributaria in primo grado, con conseguente definitività dell'accertamento fiscale – in uno ai conseguenti effetti contributivi - in quella sede impugnato.

I rilievi che precedono danno conto della infondatezza dell'appello, che va, pertanto, respinto.

Le spese del presente grado si compensano considerati i contrasti giurisprudenziali in materia all'epoca della proposizione del giudizio.

PQM

La Corte così provvede:

- a) rigetta l'appello;
- b) compensa le spese del presente grado di giudizio.

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della [Legge 24 dicembre 2012, n. 228](#) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello (se) dovuto per il ricorso principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.

Il Consigliere est.

dott. Maria Chiodi

Il Presidente

dott. Carmen Lombardi